SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1720-B)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANCINO, VITALONE, COCO, CODAZZI, DE GIUSEPPE, DI LEMBO, GALLO, LIPARI e PINTO Michele

(V. *Stampato n.* **1720**)

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 17 ottobre 1986

(V. *Stampato Camera n.* **4080**)

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 novembre 1986, previo stralcio degli articoli 2 e 3 deliberato nella medesima seduta

(V. *Stampati Camera n.* **4080-bis** *e n.* **4080-ter**)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 6 novembre 1986

Modifiche alla disciplina della custodia cautelare

TIPOGRAFIA DEL SENATO (500)

(Codice di procedura penale)

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Il numero 5), terzo comma, dell'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 5) un anno e sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo ovvero se si tratta dei delitti di cui agli articoli 416-*bis* del codice penale, 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonchè dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale puniti con pena non inferiore nel massimo a quindici anni di reclusione ».

Art. 2.

1. Il settimo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« I termini stabiliti nei commi precedenti rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto, in qualunque stato e grado del procedimento, ad osservazione psichiatrica e, nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato o per consentire la partecipazione all'udienza quando in precedenza egli ha rifiutato di assistervi, ovvero a richiesta sua o del difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze istruttorie ritenute indispensabili con espressa indicazione nel provvedimento di sospensione o di rinvio. I predetti termini rimangono altresì sospesi nella fase del giudizio per il tempo in cui il dibattimento deve essere rinviato o sospeso a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione al dibattimento di uno o più difensori ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Stralciato

(V. *Stampato Camera n.* **4080-bis**)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 3.

1. L'articolo 7 della legge 28 luglio 1984, n. 398, è sostituito dal seguente:

« I termini previsti dall'articolo 272 del codice di procedura penale, possono essere prorogati:

a) fino a un terzo per la fase istruttoria, con ordinanza del tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-*ter* del codice di procedura penale, su istanza motivata del giudice istruttore, limitatamente ai delitti previsti dagli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale e dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonchè per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale. L'istanza del giudice istruttore è comunicata al pubblico ministero e all'imputato;

b) fino alla metà per la fase intercorrente tra la pronuncia della sentenza di primo grado e quella di appello, su istanza del pubblico ministero con ordinanza della sezione istruttoria presso la corte d'appello, limitatamente ai delitti di cui all'articolo 272, terzo comma, numero 5, del codice di procedura penale. L'istanza è comunicata al giudice e all'imputato.

Le proroghe di cui al primo comma possono essere disposte quando sono giustificate da oggettive necessità processuali.

Contro le ordinanze può essere proposto ricorso per cassazione.

Il ricorso non sospende l'esecuzione ».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Stralciato

(V. *Stampato Camera n.* **4080-bis**)

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.